

comma 1 n.5 C.C..-----

-----DECISIONI DEI SOCI-----

-----ARTICOLO 13-----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge nonche' sugli argomenti che uno o piu' amministratori o che tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.-----

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale, in misura proporzionale, alla sua partecipazione.-----

Il socio moroso o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci (ove previsto ai sensi dell'art.2466, comma quarto C.C.) non puo' partecipare alle decisioni.-----

DECISIONI ADOTTATE MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA O

---SULLA BASE DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO---

-----ARTICOLO 14-----

Nei casi previsti dalla Legge, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.-----

Esse sono prese con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.-----

In questi casi l'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni e' effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci alla data di inizio della procedura. Qualora, nelle more della procedura, venga iscritto a libro soci un nuovo socio, lo stesso avra' diritto di voto, salvo che, in caso di cessione di quote, il voto sia gia' stato espresso dal socio cedente.-----


Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento, e' predisposto da uno o piu' amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale.-----

Esso viene sottoposto a ciascun socio con comunicazione a mezzo:-----

- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci nel domicilio risultante dal libro dei soci-----
oppure-----

- telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica comunicato alla societa' ed annotato nel libro soci.-----

Sara' del pari considerata effettuata la



comunicazione ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio interpellato.-----

Nella comunicazione deve altresì essere indicato il termine, non superiore a venti giorni dal ricevimento della stessa, entro il quale l'eventuale consenso del socio deve essere comunicato alla società'.-----

Il socio può prestare il proprio consenso o dissenso per iscritto sia in calce al testo ricevuto, sia su altro documento da trasmettersi alla società' mediante raccomandata, anche a mano, telegramma, fax o messaggio di posta elettronica.---

La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati e, entro il termine previsto, almeno il quorum prescritto abbia espresso e comunicato alla società' il proprio consenso alla decisione proposta.-----

Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consenso espresso per iscritto ciascun socio presta il proprio consenso, senza che vi sia stata formale interpellanza da parte degli amministratori o dei soci di minoranza.-----

Il relativo consenso viene manifestato da ciascun socio mediante sottoscrizione di un documento dal

quale risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso medesimo.-----

La decisione si perfeziona validamente quando almeno il quorum prescritto dei soci abbia espresso e comunicato alla societa' il proprio consenso su un testo di decisione sostanzialmente identico.-----

In ogni caso sara' compito dell'organo amministrativo informare, con le modalita' sopra descritte, ciascun socio circa:-----

- l'esito della votazione;-----

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;-----

- la data in cui si e' formata la decisione;-----

- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, ove cio' sia richiesto dai soci che tali osservazioni e/o dichiarazioni hanno effettuato.-----

Tutta la documentazione relativa deve essere conservata dalla societa'.-----

-----ASSEMBLEA DEI SOCI-----

-----ARTICOLO 15-----

L'Assemblea e' costituita da tutti i soci.-----

Le assemblee sono convocate dall'Amministratore

Unico o dal Presidente del Consiglio di

Amministrazione alternativamente mediante lettera

raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci al domicilio, numero di fax o indirizzo di posta elettronica risultanti dal libro soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza.-----

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora della adunanza e l'elenco delle materie da trattare.-----

Le assemblee possono essere convocate anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.-----

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video collegati, a condizioni che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:-----

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-----

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare

in tempo reale alla discussione e alla votazione
simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;---

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria,
vengano indicati nell'avviso di convocazione i
luoghi audio/video collegati a cura della società',
nei quali gli intervenuti potranno affluire,
dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove
saranno presenti il Presidente e il soggetto
verbalizzante.-----

In mancanza di formale convocazione l'Assemblea e'
validamente costituita qualora sia presente o
rappresentato l'intero capitale sociale e siano
intervenuti o informati tutti gli amministratori e
i componenti del Collegio Sindacale se nominato.----

L'assemblea e' convocata quando ne sia fatta
richiesta a norma di legge, ogni volta ritenuto
opportuno da uno o piu' amministratori o quando
obbligatorio per legge.-----

L'Assemblea e' presieduta dall'Amministratore Unico
o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o
dal piu' anziano degli amministratori o, in
assenza, dal soggetto nominato dall'Assemblea
stessa.-----

-----INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA-----

-----ARTICOLO 16-----

Hanno diritto d'intervento all'Assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.-----

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea puo' farsi rappresentare a norma di legge. Spetta al presidente dell'Assemblea, il quale puo' avvalersi di appositi incaricati, di constatare il diritto di intervento all'Assemblea e di risolvere le eventuali contestazioni.-----

-----COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA-----

-----ARTICOLO 17-----

L'Assemblea e' regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la meta' del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta delle partecipazioni presenti.-----

Per le delibere concernenti le modificazioni dell'atto costitutivo o la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o un rilevante modificazione dei diritti dei soci, occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la meta' del capitale sociale.-----

-----ORGANO AMMINISTRATIVO-----

-----ARTICOLO 18-----

La societa' e' amministrata a scelta dei soci:-----

- da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di membri, anche non soci, di volta in volta determinato in sede di nomina, ovvero-----

- da un Amministratore Unico, anche non socio.-----

Essi dureranno in carica a tempo indeterminato ovvero per quel tempo che e' determinato di volta in volta nell'atto di nomina.-----

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o per dimissioni dell'amministratore unico o di tutti i componenti l'organo amministrativo ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo e' stato ricostituito.-----

Nel caso in cui la societa' sia amministrata da un consiglio, il venir meno per qualunque causa di almeno la meta' dei componenti determina la decadenza dell'intero consiglio e gli amministratori superstiti dovranno senza indugio sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo. Nel frattempo potranno compiere solo atti di ordinaria amministrazione.----

Nel caso in cui vengano meno uno o piu' amministratori che non rappresentino almeno la meta' dei componenti, gli amministratori superstiti provvedono alla sostituzione mediante cooptazione.

Gli amministratori come sopra nominati durano in

carica fino alla prossima approvazione del bilancio.-----

Gli Amministratori che prestano la loro continuata opera a favore della societa' hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione della carica, con esclusione di qualsivoglia emolumento o compenso.-----

-----CONSIGLIO-----

-----ARTICOLO 19-----

Ove esista, il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente.-----

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti.-----

Il Consiglio potra' riunirsi anche fuori della sede sociale, purché in Italia.-----

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgere anche con gli intervenuti dislocati in piu' luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parita' di trattamento dei consiglieri.-----

In tal caso, e' necessario che:-----

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identita' e la legittimazione

degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;-----

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;-----

d) ove non si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.-----

Il Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri alcuni dei propri poteri fatta eccezione per quelli esclusi dalla Legge.-----

Nel caso di consiglio di amministrazione composto da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa l'eventuale revoca della delega conferita ad uno o a entrambi, tutti e due decadono dalla carica e devono senza indugio sottoporre alla

decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.-----

La convocazione del Consiglio e' fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci, di sua iniziativa, oltre che nei casi di legge.-----

Di regola, tra la data dell'avviso di convocazione ed il giorno dell'adunanza, debbono decorrere almeno quattro giorni, salvo casi di urgenza nei quali e' ammessa la convocazione a mezzo fax o tramite posta elettronica.-----

Le suddette formalita' di convocazione valgono anche per i componenti dell'eventuale Collegio Sindacale.-----

Tuttavia, sono comunque valide le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione se presenti tutti i Consiglieri ed i componenti il Collegio Sindacale, ove nominato.-----

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono anche essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.-----

Si applica in tal caso, in quanto compatibile, quanto precedentemente stabilito per le decisioni dei soci prese con tali modalita' e le relative maggioranze vanno calcolate per capi.-----

-----POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO-----

-----ARTICOLO 20-----

L'organo amministrativo e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della societa', esclusi quelli che per legge o per statuto sono demandati ai soci, ed ha facolta' di nominare e revocare mandatari e procuratori "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti.--

-----RAPPRESENTANZA SOCIALE-----

-----ARTICOLO 21-----

La firma e la rappresentanza legale della societa' in giudizio e verso i terzi spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ove nominati agli o all'Amministratore Delegato nei limiti della delega, ovvero all'Amministratore Unico.-----

-----COLLEGIO SINDACALE-----

-----ARTICOLO 22-----

Ove obbligatorio per legge o, ove ritenuto opportuno dai soci, il controllo dei conti verra' esercitato da un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e due Supplenti aventi i requisiti di legge.-----

In alternativa, su decisione dei soci, e sempre che la Legge non preveda l'obbligatorieta' del Collegio Sindacale, tale controllo potra' essere esercitato

da un Revisore.-----

-----ESERCIZI SOCIALI- BILANCIO-----

-----ARTICOLO 23-----

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e
termina il trentuno dicembre di ogni anno.-----

Alla chiusura di ogni esercizio l'Organo
Amministrativo compilara' il bilancio da sottoporre
all'approvazione dei soci entro centoventi giorni
dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro
centoottanta giorni qualora la societa' fosse
tenuta alla redazione del bilancio consolidato
ovvero quando lo richiedessero particolari esigenze
relative alla struttura e all'oggetto della
societa'.-----

-----RIPARTO UTILI-----

-----ARTICOLO 24-----

Gli utili netti risultanti dal bilancio predisposto
ed approvato ai sensi di legge verranno ripartiti
come segue:-----

a) il cinque per cento alla riserva legale fino a
che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale
sociale, oppure se la riserva fosse scesa al di
sotto di detto importo, sino alla reintegrazione di
essa;-----

b) il rimanente a disposizione dei soci per

l'assegnazione dei dividendi ai soci stessi o per
altro.-----

I dividendi non riscossi entro il quinquennio in
cui divennero esigibili si intendono prescritti a
favore della societa'.-----

-----SCIoglimento DELLA SOCIETA'-----

-----ARTICOLO 25-----

Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi
ragione allo scioglimento della societa', i soci
determineranno il numero dei liquidatori,
stabilendone eventuale retribuzione, e le regole di
funzionamento del Collegio in caso di pluralita'
degli stessi, nomineranno i liquidatori con
indicazione di quelli cui spettera' la
rappresentanza della societa', stabiliranno i
criteri in base ai quali deve svolgersi la
liquidazione.-----

-----NORMATIVA APPLICABILE-----

-----ARTICOLO 26-----

Per quanto non contemplato nel presente statuto,
valgono le disposizioni di legge vigenti in
materia.-----

Firmati: Fabio Poggio -----

Formento Alberto -----

Marta Sperati -----

Ilaria Becco -----

Pierucci Veronica -----

Moira Bosoni -----

Andrea Parenti -----

Giorgio Dagna -----

Gianfranco Moras -----

Ezio Ravera -----

Renato Boetti -----

Enrico Zanobini Notaio (L.S.)-----

